Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 3 - 2019

Verona, 29 marzo 2019

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI- Aggiornata la modulistica per l'iscrizione delle ditte che trasportano RAEE (categoria 3-bis)……3
ALBO GESTORI RIFIUTI- Requisiti per l'iscrizione, Circolare prot. 4/2019……3
ALBO GESTORI RIFIUTI- Requisiti per l'iscrizione sottocategoria D7, rifiuti abbandonati sulle spiagge, Circolare prot. 3/2019……3
RIFIUTI - MUD 2019, nuova modulistica, nessuna modifica per quanto riguarda i produttori, scadenza 22 giugno p.v……4
RIFIUTI – Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, indicazioni ministeriali e regionali……5

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, adottato il ventunesimo elenco……7
SICUREZZA LAVORO - Modificata la Direttiva cancerogeni e mutageni, nuovi agenti cancerogeni e valori limite……7
SICUREZZA LAVORO – DPI, nuovo decreto, adeguamento alla normativa comunitaria……9
SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento formazione RSPP , professionisti antincendio e coordinatori per la sicurezza, Interpello 1/2019……10
SICUREZZA LAVORO – Esposizione sporadiche e di debole intensità all'amianto, Interpello 2/2019……11
SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento formazione coordinatori per la sicurezza, Interpello n. 3/2019……12

NEWS AREA TECNICA

ATTREZZATURE/IMPIANTI - Pratiche impianti di riscaldamento, impianti di messa a terra e scariche atmosferiche - modulistica INAIL……12
BIOCIDI – Indicazioni Ministero Salute per l'etichettatura dei prodotti disinfettanti……14
PREVENZIONE INCENDI - Apparecchiature di protezione antincendio, nuove modalità di certificazione di persone e imprese, DPR n. 146/2018……15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Apparecchi a pressione, tubazioni, pubblicazione INAIL con istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011……16

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
21.03.2019 "La normativa REACH/CLP: come coinvolge tutte le aziende e impatta la salute e la sicurezza sul lavoro"

ALBO GESTORI RIFIUTI- Aggiornata la modulistica per l'iscrizione delle ditte che trasportano RAEE (categoria 3-bis)

http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-aggiornata-la-modulistica-per-liscrizione-delle-ditte-che-trasportano-raeecategoria-3-bis/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9.3.2019 la Deliberazione del 6 febbraio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali contenente *"Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del DM 3 giugno 2014, n. 120".*

Con tale delibera viene sostituito l'elenco delle tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) trasportabili in procedura semplificata: l'elenco delle tipologie RAEE di cui alla Sezione 4, allegato "C", alla delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, è sostituito dall'allegato "A".
Dallo scorso 15 agosto 2018 sono entrate in vigore le modifiche alla normativa RAEE, che comprendono anche un ampliamento delle tipologie di apparecchiature, e conseguentemente di rifiuti, interessate. Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha modificato la modulistica per l'iscrizione nella categoria 3-bis, introducendo le tipologie di rifiuti previste dalla suddetta normativa.

Le imprese già iscritte e le imprese che hanno presentato comunicazione d'iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della delibera, 9 marzo 2019 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, operano, fino alla scadenza dell'iscrizione, sulla base della "tabella di transcodifica" approvata dal Comitato di Vigilanza RAEE e riportata in allegato B alla delibera.

Al momento del rinnovo l'iscrizione sarà aggiornata ai sensi della delibera in esame.

ALBO GESTORI RIFIUTI- Requisiti per l'iscrizione, Circolare prot. 4/2019

http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-requisiti-per-liscrizione-circolare-prot-42019/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare prot. n. 4 del 7 marzo 2019 riguardante i "Requisiti d'iscrizione di cui all'art. 10 comma 2 lettera d) del D.M. 120/2014".

Si ricorda che tra i requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo stabiliti dall'art. 10,è previsto alla lettera d) del comma 2 che i soggetti (imprese e/o enti) "non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione".

Alcune Sezioni Regionali hanno chiesto al Comitato Nazionale quale sia la corretta applicazione dell'art. 10 comma 2 lettera d) del DM 120/2014 qualora il soggetto che abbia riportato in tempi diversi, condanne per lo stesso reato con pene, per ciascuna condanna, inferiori o uguali ad un anno e sia sottoposto alla disciplina del reato continuato.

Il Comitato ha disposto che a fronte del fatto che in questo caso le pene vengono unificate in una unica, se la durata complessiva supera un anno il soggetto perde il requisito precedentemente citato e pertanto l'impresa non può richiedere l'iscrizione all'Albo.

Nel caso invece della cosiddetta "messa in prova", non essendo ravvisabile alcuna sentenza di condanna, non ha alcun effetto sul possesso o meno del requisito morale.

ALBO GESTORI RIFIUTI- Requisiti per l'iscrizione sottocategoria D7, rifiuti abbandonati sulle spiagge, Circolare prot. 3/2019
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-requisiti-per-liscrizione-sottocategoria-d7-rifiuti-abbandonati-sulle-spiagge-circolare-prot-32019/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare prot. n. 3 del 21 febbraio 2019 riguardante la "*Verifica dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione nella categoria , sottocategoria 'raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua' di cui alla delibera n. 5 del 3.1..2016, come modificata con delibera n. 8 del 12.09.2017".*

Con tale circolare sono forniti chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella sottocategoria della categoria 1 di cui alla tabella D7 "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua". Il Comitato precisa che le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 1° febbraio 2017 (data di entrata in vigore della delibera 5/2016) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione.

In sede di rinnovo dell'iscrizione l'impresa già iscritta al 1° febbraio 2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti; qualora non fosse rispettata tale condizione, la Sezione escluderà la sottocategoria interessata e il provvedimento di rinnovo conterrà la dicitura "l'impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

RIFIUTI - MUD 2019, nuova modulistica, nessuna modifica per quanto riguarda i produttori, scadenza 22 giugno p.v.
http://www.apiverona.it/rifiuti-mud-2019-nuova-modulistica-nessuna-modifica-per-quanto-riguarda-i-produttori-scadenza-22-giugno-p-v/

Fonte Ecocerved

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio u.s. il DPCM 24 dicembre 2018 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019", contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. **Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.**

Rimangono immutati rispetto al 2018:

- Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.
- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
- Modalità per l'invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo comunicazionemud@pec.it.
- Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l'invio telematico e 15 € per l'invio via PEC.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno 2019: infatti l'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: "*Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed inegrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".*

Disponibili su EcoCamere, nuovo sito ambientale delle Camere di commercio raggiungibile all'indirizzo www.ecocamere.it, materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. Reso accessibile il portale per la compilazione del MUD Semplificato.

RIFIUTI – Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, indicazioni ministeriali e regionali

http://www.apiverona.it/rifiuti-piano-di-emergenza-interno-per-gli-impianti-di-stoccaggio-e-trattamento-rifiuti-indicazioni-ministeriali-e-regionali/

Come noto l'art. 26-bis della Legge 132/2018 di conversione del DL 113/2018 (cosiddetto decreto sicurezza) prevede per i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti nuovi o esistenti l'obbligo di predisporre un Piano di emergenza interno **entro il 4 marzo p.v.** e di inviare al Prefetto le informazioni al fine della redazione del Piano di emergenza esterno da parte del Prefetto stesso d'intesa con le Regioni e gli Enti interessati.

Al riguardo e in attesa dell'emanazione delle previste linee guida, **il Ministero Ambiente con propria nota prot. 2730 del 13 febbraio 2019** recante "*Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti"* ha fornito alcune indicazioni operative. In particolare ha precisato che gli obblighi previsti dall'articolo 26-*bis* della legge n. 132/2018 non si applicano agli impianti soggetti alla disciplina in materia di *pericolo di incidenti rilevanti ex* D.Lgs. 105/2015 (direttiva Seveso).

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti esistenti o di nuova costruzione, che non ricadono nel campo di applicazione della suddetta disciplina ex D.Lgs. 105/2015, devono predisporre i piani di emergenza interna entro il prossimo 4 marzo ed entro la medesima data fornire al Prefetto competente per territorio ogni altro elemento utile per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno PEE da parte del Prefetto stesso.

Nella nota ministeriale vengono elencate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni che i gestori sono tenuti a fornire ai prefetti per la predisposizione del PEE.

Anche **la Regione del Veneto è intervenuta con una propria circolare prot. 50545 del 6 febbraio 2019** in merito agli adempimenti in oggetto, chiarendo il loro rapporto rispetto a quanto già previsto dalla vigente disciplina regionale.

La normativa regionale del Veneto in materia di rifiuti già prevede che in sede di richiesta delle autorizzazioni relative ad impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti vada presentata un'apposita documentazione relativa al cd. "piano di sicurezza" nella quale vanno indicate le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento (ex art. 22, comma 2, lett. *d)*, della legge regionale 21/1/2000, n. 3, ex d.G.R. 22/6/2001, n. 1579 , ex d.G.R. 26/9/2006, n. 2966). La nota regionale suddetta chiarisce che il piano di sicurezza già oggetto di valutazione in sede di autorizzazione dell'impianto possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla disciplina nazionale a condizione che sia aggiornato e risponda alla situazione attuale.

Si riporta il testo dell'articolo 26-*bis* "*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*":
1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con DPCM, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, adottato il ventunesimo elenco

http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifiche-periodiche-adottato-il-ventunesimo-elenco/

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 è stato adottato il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sei articoli:

all'articolo 1 si rinnova per cinque anni l'iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;all'articolo;

all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;all'articolo

all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;all'articolo

all'articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;all'articolo

all'articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l'elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;all'articolo

all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.

SICUREZZA LAVORO - Modificata la Direttiva cancerogeni e mutageni - Nuovi agenti cancerogeni e valori limite

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-modificata-la-direttiva-cancerogeni-e-mutageni-nuovi-agenti-cancerogeni-e-valori-limite/

Il 20 febbraio 2019 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 (G.U.U.E. L 30 del 31 gennaio 2019), che modifica la cd. "*CMD – Carcinogens and Mutagens Directive*", ovvero la Direttiva 2004/37/CE, che stabilisce i principi minimi per proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa misure preventive e protettive, nonché limiti di esposizione.

La suddetta CMD, già oggetto di modifiche nel 2014 e nel 2017, rispettivamente a mezzo delle Dir. 2014/27/EU e Dir. 2017/2398/EU, si applica alle sostanze o miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B o mutagene di cellula germinale di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento CLP, oltre che alle sostanze cancerogene o miscele o ai processi di cui all'allegato I della medesima, nonché a una sostanza o miscela rilasciata da un processo in tale allegato.

La nuova Direttiva 2019/130 introduce il nuovo Art.13 bis – Accordi sulle parti sociali, in cui fa riferimento alla Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e modifica gli allegati I e III.

In buona sostanza, le modifiche costituiscono un passo ulteriore in un processo di più ampio respiro volto ad aggiornare la Direttiva CMD con i contributi del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) specialmente in merito ai valori limite fissati e ai dati sui rischi residui.

L'allegato III vede, di fatto, l'aggiunta di 5 sostanze cancerogene: *il tricoloretilene (TCE), la 4,4' – metilendianilina, l'epicloridrina, l'etilene dibromuro e l'etilene dicloruro*. Per quanto concerne il TCE è stato possibile fissare un valore limite in funzione di un periodo di lunga (otto ore) e breve (quindici minuti) durata come media ponderata nel tempo.

E' stata anche segnalata la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. Riguardo alle altre sostanze sopra indicate, essendo agenti cancerogeni privi di soglia, lo SCOEL ha potuto tuttavia individuare un valore limite pratico, in base alle informazioni disponibili e ai dati scientifici e tecnici, e assegnare ad esse osservazioni che indichino un importante assorbimento attraverso la pelle.

Gli emendamenti proseguono con l'introduzione di tre miscele cancerogene:

- gli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
- le emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, e quindi che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (1A o 1B ai sensi del Reg. CLP e pertanto classificati come agenti cancerogeni ai sensi della CMD)

Per i primi non vengono dati valori limite ma, essendo assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, lo SCOEL ha concluso che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'osservazione di una serie di migliori pratiche volte a ridurre la penetrazione cutanea.

Per i secondi è stato fissato il valore limite di 0,05 mg/m^3 misurato sotto forma di carbonio elementare, come consigliato dallo IARC, mentre i terzi, alla cui esposizione possono includersi processi di combustione ad alta temperatura, recano l'osservazione di un rilevante assorbimento cutaneo senza l'indicazione di un valore limite, nonostante al 18° Considerando della Direttiva si espliciti la raccomandazione del CCSS di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire questa direttiva nel proprio diritto interno, quindi entro il 20 febbraio 2021, eccetto che per le disposizioni dell'allegato III relative alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, per le quali si aggiunge un ulteriore periodo transitorio di due anni (21 febbraio 2023) o addirittura, per i settori delle attività minerarie e della costruzione di gallerie, di cinque anni (21 febbraio 2026).

In breve, l'emanazione della Direttiva (UE) 130/2019, introduce le seguenti modifiche:

- Tricloroetilene: introduzione valore limite 8 ore pari a 54,7 mg/m3, a breve e termine pari a 164,1 mg/m3 e nota skin;
- 4,4′-metilendianilina (MDA): introduzione valore limite 8 ore pari a 0,08 mg/m3 e nota skin;
- Epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano): introduzione valore limite 8 ore pari a 1,9 mg/m3 e nota skin;
- Etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE): introduzione valore limite 8 ore pari a 0,8 mg/m3 e nota skin;

- Etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE): introduzione valore limite 8 ore pari a 8,2 mg/m3 e nota skin;
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel: introduzione valore limite 8 ore pari a 0,05 mg/m3 misurato come carbonio elementare;
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare contenenti benzo[a]pirene: introduzione nota skin;
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore: introduzione nota skin.

Si ricorda che per *nota skin* si intende un contributo in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. In relazione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

SICUREZZA LAVORO – DPI, nuovo decreto per adeguamento alla normativa comunitaria

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-dpi-nuovo-decreto-per-adeguamento-alla-normativa-comunitaria/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2019 il D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio."*

Il nuovo decreto, in vigore dal 12 marzo u.s, modifica la normativa nazionale in materia di DPI per armonizzarla con il Regolamento europeo: abroga il D.Lgs.10/1997 e modifica il D.Lgs. 475/1992, a partire dal titolo e dall'articolo 1 riguardante il Campo di applicazione e definizioni: *" 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento UE n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI".*

L'articolo 2 del nuovo D.lgs 17/2019 modifica il D. Lgs. n. 81/008:

- all'articolo 74 comma 1 viene aggiunto "Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento UE n. 2016/425";
- all'articolo 76 dove il riferimento al D.Lgs. n. 475/1992 viene sostituito da quello al al regolamento UE n. 2016/425.
-
- Si ricorda che tra le principali novità introdotte dal regolamento UE n. 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018, c'è la riclassificazione della categorie come segue (di cui si deve tener conto anche per gli obblighi in materia di formazione ed addestramento specifico):
- categoria I, che include i rischi minimi tra i quali: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti aggressivi, con superfici calde fino ai 50 gradi, condizioni atmosferiche di natura non estrema e lesioni oculari;
- categoria III che include rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili tra cui: utilizzo di sostanze pericolose per la salute, agenti biologici nocivi, radiazioni, atmosfere con carenza di ossigeno, ambienti ad alte temperature, cadute dall'alto, annegamento, scosse elettrice, ferite da seghe a catena, proiettili o coltello, rumore nocivo e getti ad alta pressione;
- categoria II che include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.

Il suddetto regolamento 2016/425 ha stabilito i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la

protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori; le norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea; gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, dei distributori; le regole, obbligatorie per tutti gli stati membri dell'Unione Europea senza necessità di un recepimento.

In particolare, dal prossimo 21 aprile 2019, si potranno acquistare solo e unicamente DPI conformi alla nuova normativa; potranno comunque essere utilizzati fino alla data del 21 aprile 2023 i DPI già acquistati, realizzati ancora con riferimento alla vecchia direttiva 89/686/CEE.

SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento formazione RSPP , professionisti antincendio e coordinatori per la sicurezza, Interpello 1/2019

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-aggiornamento-formazione-rspp-professionisti-antincendio-e-coordinatori-per-la-sicurezza-interpello-12019/

Fonte Ministero del Lavoro

Reso disponibile dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Interpello n. 1 del 31.01.2019 relativo a un "Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali"

La Commissione con tale provvedimento fornisce al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un parere in merito a quanto segue:

- se sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011;
- se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.

Al riguardo il Ministero del Lavoro precisa che nell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell'Allegato A titolato "accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione" al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l' "Aggiornamento" per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:

- ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP;
- non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell' Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

SICUREZZA LAVORO – Esposizione sporadiche e di debole intensità all'amianto, Interpello 2/2019
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-esposizione-sporadiche-e-di-debole-intensita-allamianto-interpello-22019/

Fonte Ministero del Lavoro

Reso disponibile dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Interpello n. 2 del 15.02.2019 con il quale viene fornito alla Regione Toscana un parere in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare ministeriale del 25.01.2011 contenente orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106."

In particolare, viene chiesto se trova applicazione per gli Enti ispettivi il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare, dove si prevede per la "*Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati*".

Il Ministero del Lavoro precisa al riguardo che l'articolo 246 del D.Lgs. 81/08 delimita il campo di applicazione del capo III – "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" – alle "*attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate*".

Inoltre l'articolo 249 del medesimo decreto, rubricato "*valutazione del rischio*", al comma 2 lettera d), stabilisce l'esclusione dell'applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l'attività di "*sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale*".

La circolare del 25.01.2011 al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività "ESEDI" relative alla "*sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale*" (di cui all'articolo 249, comma 2, lettera d),del D.Lgs. 81/08) il campionamento e l'analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;

L'articolo 233 del D.Lgs. 81/08 delimita il campo di applicazione del capo II – "protezione da agenti cancerogeni e mutageni"- a tutte le "*attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa*"; l'articolo 236, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una "*valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17*".

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene **che il punto d),dell'allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di previsione di cui al su richiamato articolo 246** del D.Lgs. 81/08.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – *protezione da agenti cancerogeni e mutageni* – del D.Lgs. 81/08.

SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento formazione coordinatori per la sicurezza, Interpello n. 3/2019
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-aggiornamento-formazione-coordinatori-per-la-sicurezza-interpello-n-32019/

Fonte Ministero del Lavoro

Reso disponibile dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Interpello n. 3 del 20.03.2019 relativo a un "*Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento".* La Commissione ha fornito un parere in merito a quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza.

In proposito, il punto 9.1 dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase "l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti".

Al riguardo però la Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a "corsi" di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a "convegni o seminari" senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la "tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa".

NEWS AREA TECNICA

ATTREZZATURE/IMPIANTI - Pratiche impianti di riscaldamento, impianti di messa a terra e scariche atmosferiche - modulistica INAIL
http://www.apiverona.it/attrezzatureimpianti-pratiche-impianti-di-riscaldamento-impianti-di-messa-a-terra-e-scariche-atmosferiche-modulistica-inail/

Fonte INAIL

L'INAIL - Unità Operativa Territoriale, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica di Verona (*Vicolo Riva San Lorenzo 1, ex ISPESL*) per agevolare gli utenti, evitando loro gli eventuali rigetti delle comunicazioni cartacee o incomplete, ha reso disponibile il materiale in allegato per le seguenti pratiche:

- pratiche impianti di riscaldamento *Tutte le comunicazioni, richieste e denunce devono essere effettuate via PEC all'Unità Operativa Territoriale Inail competente (vedi Elenco degli uffici Inail), secondo l'apposita modulistica reperibile alla sezione Ricerca e Tecnologia - Moduli e modelli relativi alle attività di certificazione e verifica. Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati*

complessi o relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà ad essere digitalizzati; l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione devono essere contenuti nella comunicazione effettuata via PEC.

- pratiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche

Si tratta di moduli e procedure disponibili, unitamente ai modelli e procedure riguardanti le attrezzature/impianti seguenti, disponibili anche sul sito dell'INAIL al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html

Elenco attrezzature/impianti

ATTREZZATURE A PRESSIONE - FORNI
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
ATTREZZATURE A PRESSIONE - GENERATORI DI VAPORE
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
ATTREZZATURE A PRESSIONE - RECIPIENTI
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
ATTREZZATURE A PRESSIONE - TUBAZIONI
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
INSIEMI - INSIEMI CONSIDERATI UNITÀ INDIVISIBILI (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
INSIEMI - INSIEMI NON CONSIDERATI UNITÀ INDIVISIBILI (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
RISCALDAMENTO
Istruzioni operative e modalità di trasmissione
Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
Mod. RD
Mod. RR
Mod. RR/Circuiti
Mod. RR/Generatori (.pdf - 40 kb)
Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda
Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw
IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche tmosferiche - Mod. Inail 462-DE
DPR 462/01 - Guida tecnica
SOLLEVAMENTO - MATERIALI CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf - 193 kb)
Richiesta prima verifica periodica
SOLLEVAMENTO - ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
SOLLEVAMENTO - CARRI RACCOGLIFRUTTA
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
SOLLEVAMENTO - IDROESTRATTORI
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
SOLLEVAMENTO - PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
SOLLEVAMENTO - PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
SOLLEVAMENTO - SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
PONTI SOLLEVATORI PER VEICOLI
Riconoscimento idoneità ponti pesanti (officina)
Riconoscimento idoneità ponti pesanti (fabbricante)
Riconoscimento idoneità ponti leggeri (officina)
Riconoscimento idoneità ponti leggeri (fabbricante)
GAS RADON
Modulo per la richiesta di consulenza tecnica
Vademecum dell'attività di consulenza espletata dall'Inail per la richiesta di consulenza tecnica
RIQUALIFICAZIONE SERBATOI GPL CON METODO EA
Trasmissione elenchi Form EA

BIOCIDI – Indicazioni Ministero Salute per l'etichettatura dei prodotti disinfettanti

http://www.apiverona.it/biocidi-indicazioni-ministero-salute-per-letichettatura-dei-prodotti-disinfettanti/

Fonte Ministero Salute

Pubblicata dal Ministero della Salute sul proprio sito www.salute.gov.it una nota del 20 febbraio 2019 che riporta indicazioni sull'etichettatura dei prodotti disinfettanti commercializzati.

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero Salute o della Commissione Europea.

Anche i prodotti che riportano l'indicazione del termine "sanitizzante/sanificante" si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo.

Tali prodotti possono essere quindi commercializzati solo dopo la suddetta autorizzazione e riportando in etichetta:
PRODOTTO BIOCIDA (PT-…)
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT *(ai sensi del Reg.UE n. 528/2012);*
Oppure
Presidio medico chirurgico Registrazione n……del Ministero della salute (*ai sensi del D.P.R. 392/1998).*

I prodotti che non riporteranno in etichetta le diciture citate non potranno essere considerati disinfettanti/biocidi bensì detergenti, e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.

PREVENZIONE INCENDI - Apparecchiature di protezione antincendio, nuove modalità di certificazione di persone e imprese, DPR n. 146/2018
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-apparecchiature-di-protezione-antincendio-nuove-modalita-di-certificazione-di-persone-e-imprese-dpr-n-1462018/

Con apposito D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2018 n. 7) sono state allineate le disposizioni nazionali alla normativa europea che prevede le modalità per la certificazione professionale del personale e delle imprese che effettuano interventi sulle apparecchiature di protezione antincendio.

Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2019, abroga le precedenti disposizioni legislative e stabilisce:

- l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle persone e delle imprese che svolgono anche gli interventi di assistenza e di smantellamento delle apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (attività in precedenza non previste);
- che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, ai sensi delle precedenti disposizioni ora abrogate, per lo svolgimento delle specifiche attività nelle apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla relativa scadenza naturale;
- che la domanda di rinnovo del certificato del personale e delle imprese deve essere presentata almeno sessanta giorni dalla data di scadenza dello stesso (termine temporale in precedenza non previsto).

Le persone e le imprese che non si sono iscritte in precedenza nel registro telematico nazionale del gas fluorurati ad effetto serra, e che intendono effettuare nelle apparecchiature di protezione antincendio, l'attività d'installazione, di riparazione, di manutenzione o di assistenza, di smantellamento devono:

- per via telematica, presentare apposita domanda d'iscrizione al citato registro, secondo le modalità e le procedure previste nella parte relativa alle "scrivanie telematiche persone ed imprese" del registro telematico (la modulistica riportata nella parte relativa alle "informazioni utili – modulistica ed istruzioni di compilazione" del citato registro),
- presentare apposita richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati dal Ministero dell'ambiente, corredata dalla richiesta d'iscrizione al Registro telematico nazionale (l'elenco degli organismi di certificazione accreditati sono riportati nella sezione A del registro telematico, nella parte relativa alla consultazione).

Nel caso di persone, dovrà essere sostenuto uno specifico esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste della normativa di riferimento, entro otto mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale. Al superamento della prova l'organismo in questione rilascia alla persona fisica che ha superato l'esame teorico e pratico, il relativo certificato; inserisce nella specifica parte del registro ed entro i successivi dieci giorni lavorativi, tutte le informazioni relative alle persone fisiche alle quali è stato rilasciato il relativo certificato.

Il mancato ottenimento del certificato entro gli otto mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione del richiedente dal Registro telematico nazionale.

Ad esito positivo, la Camera di commercio del capoluogo di regione rilascia, per via telematica, alla persona fisica l'attestato di iscrizione al registro telematico nazionale del gas fluorurati ad effetto serra.

Infine il certificato rilasciato ha validità di dieci anni e deve essere rinnovato alla relativa scadenza almeno sessanta giorni prima del termine, previa presentazione ad un organismo di certificazione di un'apposita domanda, secondo le modalità che saranno previste da Accredia con le nuove Regole Tecniche (RT) in corso di emanazione che andranno ad aggiornare o a sostituire le precedenti RT-28 e RT-29.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Apparecchi a pressione, tubazioni, pubblicazione INAIL con istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011
http://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-apparecchi-a-pressione-tubazioni-pubblicazione-inail-con-istruzioni-per-la-prima-verifica-periodica-ai-sensi-del-d-m-11-aprile-2011/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL sul proprio sito www.inail.it la pubblicazione "*Apparecchi a pressione, tubazioni, Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011".*

Come precisato nella premessa dell'opuscolo, l'articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l'ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

L'elaborato descrive le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.

Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED. Per quanto riguarda il regime delle verifiche (di installazione e di esercizio) che le tubazioni devono subire, esso è stato introdotto con il d.m. 329/04, rivolto agli utilizzatori, e ripreso tal quale dal d.lgs. 81/08 nel suo Allegato VII.

Le modalità di effettuazione di tali verifiche sono disciplinate dal d.m. 11 aprile 2011 che, con il suo art. 6, conferma le disposizioni del d.m. 329/04.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di AsL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

Indice

1. Introduzione
2. Campo d'applicazione ed esclusioni
3. Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4. Dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione di tubazioni
Modello di denuncia di messa in servizio / immatricolazione
5. Richiesta di prima verifica periodica di tubazioni
6. Prima verifica periodica di tubazioni
7. Redazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica su tubazioni
Scheda tecnica per attrezzature a pressione
Esempio di compilazione di scheda tecnica per tubazioni singole
Esempio di verbale di prima verifica periodica su tubazioni singole
Tavola di riferimento
8. Prima verifica periodica di tubazioni facenti parte di insiemi
Scheda tecnica di identificazione per insiemi indivisibili
Esempio di compilazione di scheda tecnica per insiemi indivisibili
Esempio di verbale di Prima Verifica Periodica su insieme indivisibile
Tavole di riferimento

L'opuscolo è consultabile al link: Apparecchi a pressione tubazioni